SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETERIA INTERREGIONALE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
Via Bortolotti n. 26 - 30027 – San Donà di Piave
C.F. 93053520271
Mail: segreteria.venetotrentino@sinafi.org
PEC: segreteria.venetotrentino@pec.sinafi.org
Cell. 3204681196

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA VENEZIA
PEC: VE0220000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
GUARDIA DI FINANZA TRENTO
PEC: TN0210000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari
PEC: RM0011577p@pec.gdf.it

AI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA VENEZIA = BELLUNO = PADOVA = ROVIGO = TREVISO = VERONA = VICENZA
PEC: ; VE0550000p@pec.gdf.it BL0500000p@pec.gdf.it PD0500000p@pec.gdf.it RO0510000p@pec.gdf.it TV0500000p@pec.gdf.it VR0500000p@pec.gdf.it VI0500000p@pec.gdf.it

AI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA TRENTO = BOLZANO
PEC: TN0550000p@pec.gdf.it PEC: BZ0500000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. VENETO VENEZIA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO
PEC: TN0520000p@pec.gdf.it

AL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI ROMA
Segreteria Nazionale
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

Oggetto: Licenza straordinaria per Gravi motivi documentati. Rispetto e applicazione della contrattazione nazionale e delle disposizioni in materia di assenze dal servizio (Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 120000/105 del 23.06.2014 "Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato").

Pregiatissimi Comandanti,

questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte del personale in merito all'applicazione di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e delle disposizioni in materia di assenze dal servizio al riguardo del mancato riconoscimento della Licenza straordinaria per Gravi motivi documentati (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 2 delle "Norme per la concessione delle licenze").

Le segnalazioni ricevute disegnano, oltre al mancato riconoscimento dei diritti costituzionalmente e contrattualmente previsti, un incredibile quadro di insieme connotato da una buona dose di insensibilità e mancanza di attenzione nei confronti del personale da parte delle autorità deputate alla concessione, al quale mai avremmo pensato di assistere.

Un atteggiamento grave e di scarsa considerazione del prossimo determinata in un contesto lavorativo, corredato da diverse specificità, che dovrebbe fare della coesione e della condivisione il proprio caposaldo e che ha fatto scaturire nel personale richiedente sentimenti di forte delusione.

Un contesto lavorativo, inoltre, che ha visto la nostra amministrazione e la parte politica, negli ultimi tempi, investire impegno e risorse economiche, attraverso diversi dispostivi, intervenendo in maniera decisa con il welfare, la prossimità, la protezione sociale, sull'armonizzazione delle necessità familiari e lavorative e soprattutto sulla prevenzione delle malattie più gravi.

Al riguardo sia dei casi in cui è prevista una effettiva valutazione della sussistenza dei gravi motivi rappresentati (connotati da discrezionalità) che al riguardo dei motivi che ne legittimino una concessione (quasi automatica), come la malattia dei figli con età inferiore ai 3 anni o in caso di visite specialistiche e/o esami clinici, è stata segnalata una totale chiusura alla concessione del beneficio in parola concretizzata attraverso:

- ✓ un perdurante atteggiamento disincentivante e ostruzionistico, da parte dei Comandanti di Reparto, alla presentazione delle istanze messo in atto nel rispetto delle indicazioni, a detta loro, dei relativi Comandanti Provinciali che sono assolutamente contrari alla concessione delle Licenze straordinarie in parola;

- ✓ l' "invito" a ritirare o annullare le istanze chiedendo la fruizione di altri istituti meno favorevoli o, addirittura, l'invito a non presentarle per evitare di formalizzare attraverso il sistema "Integra Web" la mancata concessione da parte dell'autorità preposta;

- ✓ la richiesta di annullare l'istanza invitando il richiedente a dichiarare la volontà di fruire di altri istituti o addirittura l'annullamento d'ufficio con queste indicazioni.

Occorre evidenziare che la concessione della «licenza straordinaria per gravi motivi»:

(1) è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Autorità competente che, di volta in volta, deciderà sulla sussistenza o meno dei gravi motivi rappresentati dal richiedente, i quali devono essere debitamente documentati;

(2) è subordinata:

(a) all'impossibilità di fruire degli altri benefici specificatamente previsti dalla presente circolare, per le motivazioni addotte dal richiedente;

(b) alla valutazione delle esigenze di servizio;

(3) ***non è subordinata alla fruizione della licenza ordinaria*** *spettante (inclusa quella relativa all'anno precedente);*

(4) è fruibile anche per un solo giorno e ***fra i motivi che ne legittimano la concessione sono ricompresi pure i seguenti:***

(a) malattia dei figli con età inferiore ai 3 anni.

Tale ipotesi consentirà al personale interessato di beneficiare della licenza straordinaria per gravi motivi in aggiunta ai cinque giorni ad assegni interi di cui al combinato disposto di cui all'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, all'art. 58, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002, e all'art. 33, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170;

(b) ***visite specialistiche ed esami clinici che devono essere sostenuti dal militare*** *o testimonianze a processi non attinenti a motivi d'ufficio o di servizio.*

Si precisa che nei casi di richiesta per effettuazione di visite specialistiche e/o esami clinici, pur non costituendo il beneficio in parola un diritto, non può essere impedita ai militari la fruizione dello stesso sulla scorta di generiche esigenze di servizio.

Resta comunque immutato l'obbligo del richiedente di fornire, anche successivamente alla fruizione, la documentazione a supporto della richiesta. In tale ambito, si dovrà tener conto della possibilità di concedere tale beneficio anche per i giorni eventualmente necessari a consentire all'interessato di raggiungere il luogo ove effettuare l'accertamento sanitario a motivo della richiesta del beneficio e fare rientro alla sede di servizio.

Le norme, quindi, qualificano quale grave motivo documentato sia la malattia dei figli con età inferiore ai 3 anni, sia le visite specialistiche ed esami clinici che devono essere sostenuti dal militare, fattispecie in relazione alle quali non è previsto alcun tipo di valutazione discrezionale in merito alla qualificazione di "grave motivo".

Inoltre, in caso di visite specialistiche o esami clinici, evidenziano che la fruizione della licenza straordinaria per gravi motivi documentati non può essere impedita ostando generiche esigenze di servizio.

Connotati da profili di ancora maggiore gravità, quindi, risultano i casi in cui la mancata concessione riguarda la richiesta legata all'effettuazione di visite specialistiche per gravi patologie e/o per l'assistenza di minori.

Riportiamo con il consenso del personale rappresentato, qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un piccolo ma significativo estratto delle segnalazioni pervenute e riguardanti *in particolare alcuni contesti Provinciali* dipendenti dai Comandi Regionali in indirizzo:

1. Concessione negata del benefico della Licenza straordinaria per gravi motivi documentati, richiesta per le gravi condizioni di salute in cui versava uno dei due genitori, con la seguente motivazione: "*Su indicazione del Comandante Provinciale si annulla in quanto il militare dovrà prima fruire della licenza ordinaria*".
2. Invito a non presentare la richiesta per la fruizione di Licenza straordinaria per GMD ad un finanziere, padre di un bambino appena nato, la cui moglie doveva sottoporsi ad un delicato intervento per patologia oncologica. Il collega è stato "invitato" a presentare richiesta di Congedo per gravi motivi familiari tipologia di assenza durante la quale non si matura la licenza ordinaria e non si ha diritto ad alcuna retribuzione.
3. Concessione negata del benefico della Licenza straordinaria GMD per visita specialistica oncologica, da effettuarsi da parte del richiedente, per pregressa patologia.
4. Concessione negata, senza nessuna motivazione specifica, del benefico della Licenza straordinaria GMD per visita specialistica oncologica da effettuarsi da parte del richiedente, per pregressa patologia, nonostante il parere favorevole del proprio Comandante di Reparto.
5. Concessione negata (attraverso annullamento coatto, motivato e non richiesto, da parte del Comandante di Reparto) del benefico della Licenza straordinaria GMD richiesta per il ricovero improvviso della propria figlia, con problemi di salute, con la seguente motivazione imposta: "*…….il militare fruirà di altre forme di assenza*".

Considerata la sensibilità e l'attenzione che le SS.VV. hanno sempre dimostrato nei confronti del personale e delle famiglie auspichiamo un tempestivo intervento volto a sensibilizzare i Reparti dipendenti affinché applichino quanto previsto dalle disposizioni apprezzando la gravità delle situazioni rappresentate e dimostrando, nei confronti del personale in difficoltà che vive in quei frangenti situazioni fisiche e/o psicologiche molto delicate, i valori di comprensione, vicinanza e prossimità che devono sempre caratterizzare il percorso organizzativo della nostra Amministrazione.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

San Donà di Piave, 16 dicembre 2025

Il Segretario Generale Interregionale
(Segretario nazionale per i rapporti istituzionali e sindacali)